

Capitolo I

Introduzione

Sommario: 1. La nozione di criminalità economica. – 2. I contenuti del diritto penale della criminalità economica. – 3. Il diritto penale commerciale: una possibile partizione della materia. – 4. Alcune generali caratteristiche del diritto penale commerciale. – 5. L'evoluzione degli assetti sanzionatori. – 6. Criminalità economica e funzione della pena. – 6.1. Sanzioni detentive e sanzioni pecuniarie. – 6.2. Sanzioni inabilitative e interdittive. – 7. La confisca. – 7.1. Le varie ipotesi di confisca: confisca facoltativa e obbligatoria. – 7.2. La confisca per equivalente. – 7.3. Il profitto. – 7.4. “Il delitto non paga”.

1. La nozione di criminalità economica.

L'espressione *White-Collar Crime* (letteralmente “reato del colletto bianco”, in contrapposizione ai crimini c.d. da strada commessi dai *Blue-Collar Workers* – operai e contadini –, che erano soliti portare camicie colorate) risale, in ambito criminologico, allo statunitense Edwin H. Sutherland, il quale la utilizzò per designare, «approssimativamente, il reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione»¹.

Tale definizione, negli intenti dell'Autore, perseguiva due scopi. Il primo consisteva nel dimostrare che «né le patologie sociali né le patologie individuali rappresentano un'adeguata spiegazione del comportamento criminale», in quanto «il fattore causale dei reati non è la povertà, intesa come condizione di bisogno economico, ma i rapporti sociali e interpersonali che talvolta si accompagnano alla povertà, talvolta alla

¹ SUTHERLAND, *White Collar Crime*, nella trad. it. di Forti, 1987, 8. Da notare come l'opera fu pubblicata nel 1949 con una serie di tagli imposti dalla casa editrice, Dryden Press, per timore di azioni giudiziarie da parte delle società commerciali menzionate nel libro; solo nel 1983, a cura di Geis-Goff, per i tipi della Yale University Press venne riprodotta la versione originale. Una ricostruzione della vicenda è in FORTI, *L'immane concretezza*, 2000, 311 ss.

ricchezza e talvolta a entrambe queste condizioni»². Attraverso la teoria dell'associazione differenziale, fondata su fattori sociali e culturali, venivano così contestate le correnti socio-criminologiche allora dominanti, che legavano la devianza criminale esclusivamente a fattori psico-fisici e biologici³.

Il secondo obiettivo, strettamente correlato al precedente, era quello di evidenziare che le condotte illecite di tipo funzionale poste in essere da persone di elevata condizione economica godevano, al tempo in cui scriveva Sutherland, di un trattamento privilegiato non solo per l'indifferenza manifestata in sede scientifica, ma anche a causa delle modalità di implementazione delle leggi: «la sanzione penale, sebbene sia sempre prevista, è confinata sullo sfondo per essere impiegata come ultima risorsa. Le persone accusate per *white-collar crimes* raramente sono arrestate, sottoposte al rilievo delle impronte digitali, portate dinanzi al giudice penale o mandate in prigione»⁴.

La polemica così innescata, innervata da un forte sentimento di giustizia, ebbe un impatto devastante sugli studi sociologici e criminologici. È tuttavia da rilevare che, nel pensiero ora riferito, si annidava una potenziale ambiguità: se da un lato Sutherland concentrava la propria attenzione su reati tipici di impresa (violazioni in tema di concorrenza, brevetti, marchi e diritti d'autore, pubblicità menzognera, illeciti in materia di lavoro, frodi, abusi di fiducia e false comunicazioni al pubblico, reati in periodo bellico), dall'altro la nozione di *White-collar crime* non aveva precise finalità classificatorie, designando fatti congiuntamente caratterizzati dalla posizione sociale dell'autore e dal loro contesto lavo-

² SUTHERLAND, *White Collar Crime*, cit., 6 s. Prima di tale monografia, l'Autore aveva già enunciato i contenuti essenziali della sua teorica, per la prima volta in forma di una prolusione ai lavori congressuali della Società americana di sociologia: v. ID., in *Amer. Sociol. Rev.*, 1940 (5), 1 ss.; nonché ID., in *Annals of Amer. Acad. of Pol. and Soc. Science*, 1941 (217), 112 ss.; ID., in *Amer. Sociol. Rev.*, 1945 (10), 132 ss.

³ MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, trad. it. 1975, che offre un insuperato quadro d'insieme.

⁴ SUTHERLAND, *The White Collar Criminal*, in *Encyclopedia of Criminology*, a cura di Branham-Kutash, 1949, 512, il quale alla pagina successiva osserva come le procedure di tipo giurisdizionale e amministrativo adottate in favore degli uomini d'affari sono autorizzate dal legislatore «in parte a causa del timore di ritorsioni ad opera dei potenti gruppi commerciali, ma soprattutto per l'ammirazione e la fiducia nei confronti degli uomini d'affari. I legislatori hanno creduto che tali violazioni siano destinate a cessare non appena portate all'attenzione di queste rispettabili persone, le quali non si conformano al 'tipo criminale' e non andrebbero trattate come criminali. L'esperienza ha dimostrato che questa fiducia si è rivelata ingiustificata, avendo i *white collar criminals* un tasso di recidiva molto più elevato degli altri criminali, intesi unitariamente». V. anche ID., in *Amer. Sociol. Rev.*, 1945 (10), 137.

rativo. Si trattava dunque di una **nozione assai generica** sul piano oggettivo ed evanescente su quello soggettivo, riferita a imprenditori, amministratori di società, politici e professionisti, con esclusione ad es. dei «ricchi esponenti della malavita, visto che costoro non possono considerarsi persone rispettabili né di elevata condizione sociale»⁵. In sostanza, come precisato dallo stesso Sutherland, il concetto di *white collar crime* «non pretende di essere definitivo, ma mira soltanto a richiamare l'attenzione su reati che ordinariamente non rientrano nell'ambito della criminologia»⁶.

Il problema è che, con il suo ingresso nell'uso comune, quella nozione era inevitabilmente destinata a palesare il carico della sua equivocità tra una **caratterizzazione in senso soggettivo** (*criminal-* oppure *offender-based*), legata allo *status* sociale dell'agente, e una **in senso oggettivo** (*crime-* ovvero *offense-based*), riferita alla natura del reato commesso. Nell'attuale fase degli studi socio-criminologici, questa alternativa sembra essersi risolta nel senso di una prevalenza della definizione ***crime-based***, ulteriormente specificata in favore di un *occupational crime* e poi di un *operational crime*, al cui interno talvolta si distingue un *organizational crime*⁷. Le trattazioni in materia si soffermano così sui reati costruiti sugli archetipi della frode, del furto, della manipolazione e della corruzione, cui non di rado si affiancano ulteriori tipologie afferenti i reati informatici, contro l'ambiente, in tema di lavoro e anche in ambito professionale.

⁵ SUTHERLAND, *White Collar Crime*, cit., 8. V. pure ID., in *Amer. Sociol. Rev.*, 1940 (5), 1, ove l'Autore riferisce la *white-collar class* a «rispettabili o almeno rispettati uomini d'affari e professionisti».

⁶ SUTHERLAND, *White Collar Crime*, cit., 8. Nella dottrina italiana, approfondimenti sul pensiero di Sutherland sono in ALESSANDRI (2010), 57 ss.; FORTI, *L'immane concretezza*, cit., 313 ss.

⁷ Particolarmente significativa, sul punto, SHAPIRO, in *Amer. Sociol. Rev.*, 1990 (55), 346 ss. Nella dottrina più recente, tra gli altri e con varietà di accenti, BENSON-SIMSON, *White-Collar Crime: An Opportunity Perspective*, *Criminology and Justice Series*, 2024⁴, 102; BERGER, *White-Collar Crime*, 2011, 9 s.; BRIGHTMAN, *Today's White Collar Crime*, 2009, 2 s.; GOTTSCHALK, *Policing White-Collar-Crime*, 2014, 2 ss.; ROSOFF-PONTELL-TILLMAN, *Profit without Honor. White-Collar Crime and the Looting of America*, VIII, 2004³; FRIEDRICHs *et al.*, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, 2016⁴; VAN SLYKE-BENSON-CULLEN (a cura di), *The Oxford Handbook of the White-Collar Crime*, 2016; RORIE (a cura di), *The Handbook of White-Collar Crime*, 2019; PAYNE, *White-Collar Crime: A Systems Approach*, 2021³; BAER, *Myths and misunderstanding in white collar crime*, 2023. Nella dottrina italiana DI GENNARO, in *Criminalità economica e pubblica opinione*, a cura di Di Gennaro-Pedrazzi, 1982, 21 ss.; MARTUCCI, *La criminalità economica*, 2006, 3 ss.; PARADISO, *La criminalità negli affari*, 1983, 56 ss., 86 ss.; MUCCIARELLI, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, 2018, 1144 ss., FORTI-MAZZUCATO-VISCONTI-GIAVAZZI (a cura di), *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, 2018.

Ora, se è vero che una nozione di *White-collar crime* vincolata esclusivamente alla rispettabilità e alla condizione sociale dell'autore appare oggi improponibile a causa della vaghezza dei suoi parametri, occorre pure riconoscere che una nozione legata alla tipologia del reato o alla sua incidenza lesiva manifesta un ambito operativo pressoché illimitato nel numero delle fattispecie normative coinvolte, risultando priva di qualsiasi valenza euristica o classificatoria. Non per questo appare tuttavia dotata di maggiore fondamento una teoria congiuntamente legata a entrambi i criteri in esame, al cui interno le caratteristiche soggettive dell'agente vengano a svolgere un ruolo selettivo riferito al *modus operandi* o alla gravità dell'illecito⁸, poiché anche tale accezione – che in realtà, in una chiave aggiornata di tipo funzionale, segna un ritorno all'originaria elaborazione di Sutherland – ripropone i medesimi dubbi e le stesse incertezze sui contenuti della categoria, così definitivamente rimessa alla discrezionalità dello studioso.

In realtà, «il concetto di *white-collar crime* è simile a un *puzzle* cinese: in qualunque modo lo si giri, si incontrano nuove difficoltà ed enigmi»⁹. È quindi difficile andare al di là del riconoscimento che esso mira a designare una categoria non tipologica ma di “affinità familiare”, fondata sulle modalità dell'offesa e sul tipo di autore¹⁰.

Pur consapevoli dell'incertezza definitoria della nozione, essa rimane di uso comune, ad es. negli Stati Uniti. Rispetto alla categoria di reati (per lo più federali) che si riportano ad essa, è frequente l'affermazione – rilevante anche per la situazione legislativa e applicativa nel nostro paese – di *overcriminalisation* e, contemporaneamente, di *underenforcement*, ossia di estesa e aspra punibilità in astratto a cui corrisponde però in pratica una rara e modesta applicazione. La divaricazione, già intuita da Sutherland, «demonstrates nothing more than the instantiation of class difference and political power»¹¹.

⁸ Da ult. BENSON-SIMPSON, *Understanding White-Collar Crime*, 2015², 15 s.; FRIEDRICH, *Trusted Criminals. White Collar Crime in Contemporary Society*, cit., 5 ss. Un'acuta sintesi del problema è in NELKEN, *White-Collar and Corporate Crime*, in *The Oxford Handbook of Criminology*, a cura di Maguire-Morgan-Reiner, 2007⁴, 736 ss. e, nella dottrina italiana, BERTOLINO, in *Criminalia*, 2014, 18 ss.

⁹ FRIEDRICH, *Trusted Criminals*, cit., 8. V. anche SHOVER-HOCHSTETLER, *Choosing White-Collar Crime*, 2006, 8: «Indipendentemente da come è descritto, non v'è carenza di *white-collar crime*. Per questa ragione, la controversia definitoria perde di importanza».

¹⁰ Così GREEN, in *Buffalo Criminal Law Rev.*, 2004 (8), 28 s.; ID., *Lying, Cheating, and Stealing. A Moral Theory of White-Collar Crime*, 2006, trad. it. a cura di Basile, *I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*, 2008, 11 s. Sul tema v. i contributi di GEIS e PONTELL, in *The Oxford Handbook of White-Collar Crime*, cit., rispettivamente 25 e 39.

¹¹ BAER, *op. cit.*, 3 e *passim*.

2. I contenuti del diritto penale della criminalità economica.

Le difficoltà di delimitazione concettuale dell'espressione *White-collar crime* si riflettono sul piano penalistico al momento in cui voglia attribuirsi una natura "prescrittiva" ai concetti di diritto penale commerciale o dell'economia, degli affari o dell'impresa, alternativamente utilizzati per designare la relativa materia universitaria e i contenuti dei testi di studio. A questo proposito è interessante una ricognizione di diritto comparato.

Nella **dottrina francese** domina incontrastata la dizione *Droit pénal des affaires*, che – si afferma – dovrebbe distinguersi dal diritto penale commerciale in quanto comprende anche attività regolate dal diritto civile e dal diritto "sociale" (cioè il diritto del lavoro, della sicurezza e della previdenza sociale) e ancor più dal diritto penale economico, cui risultano estranei i settori del diritto societario, finanziario e "sociale"¹². Anche ammesso che questa delimitazione risponda a verità – e non piuttosto si fondi su un piano meramente convenzionale –, il problema è la mancanza di un accordo nell'individuazione dei contenuti della materia. Guardando alla manualistica, le trattazioni si compongono solitamente di due parti: la prima, di carattere generale, viene dedicata ai reati comuni previsti dal codice penale (furto, truffa, falso, abuso di fiducia, corruzione, traffico di influenze, presa illegale di interesse, favoritismo, ricettazione e riciclaggio) e la seconda è invece destinata all'approfondimento dei numerosi settori riconducibili agli "affari". Il ricorrente abbinamento del criterio oggettivo degli affari a quello soggettivo dell'impresa non rende però chiaro se l'accento sia destinato a cadere solo sui reati esclusivi dell'impresa o anche su quelli comunque realizzati nell'impresa¹³. Così, talune trattazioni hanno ad oggetto gli illeciti tipici dell'impresa in quanto rientranti nel diritto penale societario, tributario, fallimentare, della concorrenza, del credito e relativo alla vendita e alla prestazione di servizi¹⁴; altre invece, adottando un criterio selettivo più

¹² Così DELMAS-MARTY e GIUDICELLI-DELAGE, *Droit pénal des affaires*, 2000⁴, 8. Inoltre, LEPAGE-SALOMON-RIBEYRE, *Droit pénal des affaires*, 2023; STASIAK, *Droit pénal des affaires*, 2019; COLLIN-ROGER-ROGGEN, *Droit pénal des affaires*, 2018; VERON-BEAUSSONIE, *Droit pénal des affaires*, 2013¹⁰.

¹³ Cfr. in particolare DELMAS-MARTY e GIUDICELLI-DELAGE, *Droit pénal des affaires*, cit., 13, ove il *droit pénal des affaires* è definito come «il settore del diritto penale che sanziona, da una parte, le offese all'ordine finanziario, economico, sociale ed ambientale; dall'altra parte, le offese alla proprietà, alla fiducia, all'integrità fisica delle persone, qualora l'autore abbia agito nel contesto dell'impresa, per conto di essa ovvero per conto proprio, se la dinamica del reato è legata all'esistenza di poteri decisionali essenziali alla vita dell'impresa».

¹⁴ LARGUIER-CONTE, *Droit pénal des affaires*, 2004¹¹. Non dissimile è il metodo se-

elastico e vagamente riferibile ai reati realizzati nell'impresa, approfondiscono il diritto penale societario, concorsuale, finanziario, della concorrenza, del consumo, del lavoro e dell'ambiente¹⁵; altre ancora, ricorrendo a criteri "esterni" come le fonti, le caratteristiche delle incriminazioni e delle sanzioni e la competenza per materia stabilita dall'art. 704 c.p.p., concentrano lo studio sul diritto penale societario, finanziario, fallimentare, della concorrenza e del consumo¹⁶. Di queste incertezze la dottrina francese è comunque consapevole, definendo il diritto penale degli affari come una «chimera»¹⁷, poiché «il termine "affare" è talmente vago e ampio che vi si possono sempre comprendere tutti i reati che si vuole esaminare»¹⁸, o come una «costruzione artificiale, il cui ambito applicativo poggia su criteri male identificati»¹⁹, essendovi «indubbiamente tante definizioni del *droit pénal des affaires* quante sono le opere a esso dedicate»²⁰.

La situazione appare non diversa, negli esiti, all'interno della **dottrina tedesca**, ove invece è adottata la denominazione di *Wirtschaftsstrafrecht* (= diritto penale dell'economia). Ai fini della delimitazione della materia, sul piano strettamente penalistico è ancora prevalente l'impostazione di Tiedemann, il quale vi include da un lato il diritto amministrativo dell'economia, riguardante l'intervento e l'attività regolativa dello Stato nella materia economica, dall'altro lato le violazioni di beni giuridici sovraindividuali o sociali nella vita economica²¹. È però evidente

guito da LEPAGE-MAISTRE DU CHAMBON-SALOMON, *Droit pénal des affaires*, 2015⁴; un'impostazione restrittiva è adottata da VÉRON, *Droit pénal des affaires*, 2016¹¹, il quale esamina i reati societari, finanziari, fallimentari, relativi all'assegno e agli altri mezzi di pagamento e l'usura.

¹⁵ DELMAS-MARTY e GIUDICELLI-DELAGE, *Droit pénal des affaires*, cit. Sulle difficoltà definitorie della criminalità degli affari DELMAS-MARTY, in *Rev. sc. crim. et dr. pén. comp.*, 1974, 45 ss.

¹⁶ STASIAK, *Droit pénal des affaires*, cit., 4 ss. Ai medesimi risultati, per altra via, giunge BONFILS, *Droit pénal des affaires*, 2016², 9 s. Un criterio di tipo trasversale, fondato sull'interesse tutelato da ciascuna incriminazione, è invece adottato da JEANDIDIER, *Droit pénal des affaires*, 2005, 79, il quale concentra lo studio sul diritto penale finanziario ed economico, relativamente alle fattispecie incentrate sulla creazione, guadagno e ritenzione del denaro, sull'economia, sui gruppi, sulla concorrenza e sul consumo; in una prospettiva analoga, ma più ristretta, LUCAS DE LEYSSAC-MIHMAN, *Droit pénal des affaires*, 2009, 1.

¹⁷ STASIAK, *Droit pénal des affaires*, cit., 1, il quale specifica che, come «chimera», è da intendere un organismo composto da tipi geneticamente diversi.

¹⁸ VÉRON, *Droit pénal des affaires*, cit., 16.

¹⁹ LEPAGE-MAISTRE DU CHAMBON-SALOMON, *Droit pénal des affaires*, cit., 2.

²⁰ BONFILS, *Droit pénal des affaires*, cit., 4.

²¹ Così già TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität. 1. Allgemeiner Teil e 2. Besonderer Teil*, 1976, risp. 50 s. (ove sono peraltro menzionate anche

come l'utilizzo della nozione di bene giuridico sovraindividuale conduce a un'incontenibile dilatazione della materia. Invero, a guardare la manualistica e i commentari sembra che il concetto di *Wirtschaftsstrafrecht* sia divenuto un'etichetta priva di funzione caratterizzante, al cui interno confluiscono, oltre i consueti settori della parte speciale del diritto penale e del diritto penale societario, finanziario, bancario e fallimentare, anche il diritto penale della concorrenza, della pubblicità, dei mezzi di pagamento, dei consumatori, dei prezzi, ambientale, doganale, tributario, del lavoro, dell'informatica e del diritto d'autore²². In una siffatta ottica allargata, la nozione di diritto penale dell'economia tende a comprendere il diritto penale *dell'impresa* e *nell'impresa*, registrando l'inclusione delle tipologie di illecito più disparate, fino a giungere ai reati legati al mondo della sanità e della salute e al commercio di ordigni bellici e armi chimiche.

La medesima impostazione, infine, è accolta dalla **dottrina spagnola**, che nella locuzione *Derecho penal económico* ravvisa un'accezione in senso restrittivo e una in senso ampio. La prima concerne le norme penali a tutela dell'ordine economico inteso come disciplina giuridica dell'intervento statale nell'economia, così comprendendo i reati che attentano alla determinazione o formazione dei prezzi, i reati valutari, doganali, tributari e il riciclaggio; la seconda – connotata da uno spostamento del baricentro di tutela verso interessi patrimoniali individuali, dietro i quali però emergono interessi sovraindividuali – riguarda invece le norme penali che proteggono l'ordine economico inteso come disciplina giuridica della produzione, distribuzione e consumo di beni o servizi, così

condotte consistenti in nuove forme di aggressione cui corrispondono nuovi beni giuridici) e 222 s.; ID., *Wirtschaftsstrafrecht*, 2017⁵, 31 s. Diff. KUDLICH-OĞLAKCIOĞLU, *Wirtschaftsstrafrecht*, 2014², 5, che pongono l'accento sulla rilevanza economica della condotta, l'esercizio di una professione e lo sfruttamento o l'abuso della fiducia nel traffico economico; v. pure ACHENBACH, *Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsstrafrecht – Gedanken zu einer terminologischen Bereinigung*, in *Kriminalpolitik und ihre wissenschaftlichen Grundlagen*, 2006, 185, il quale – enunciando sette differenti e complementari accezioni di *Wirtschaftsstrafrecht* – osserva che «il» diritto penale dell'economia è una chimera che, considerata da differenti angolazioni, si manifesta ogni volta in forma diversa». Il § 74 c), comma 1, della *Gerichtsverfassungsgesetz* stabilisce la competenza del giudice specializzato per una serie di reati economici espressamente indicati, ma in dottrina non si dubita della valenza solo processuale di tale catalogo (per tutti DANNECKER-BÜLTE, *Die Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts in der Bundesrepublik Deutschland*, in *Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts*, a cura di Wabnitz-Janovsky, 2014⁴, 17).

²² Solo a titolo esemplificativo, pur nella loro non precisa corrispondenza di contenuti dovuta anche agli scopi dell'opera, si segnalano *Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts*, cit.; *Handbuch Wirtschaftsstrafrecht*, a cura di Achenbach-Ransiek-Rönnau, 2023⁶; TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht*, cit.; *Wirtschaftsstrafrecht*, a cura di Müller-Gugenberger, 2015⁶.

estendendosi ai reati societari, di insolvenza, illecita concorrenza, usura, truffa, frodi alimentari, ricettazione, malversazione, falsità pubbliche nonché ai reati in tema di lavoro e proprietà industriale²³. Risulta dunque confermata la caratterizzazione del diritto penale economico alla luce della natura collettiva o diffusa dei beni tutelati, mentre risulta oscuro – come già nella dottrina tedesca – il confine che separa il diritto penale economico dal diritto penale dell’impresa, soprattutto in riferimento agli illeciti, ad es. in tema ambientale o di turbata libertà degli incanti, solitamente connessi all’esercizio di un’attività imprenditoriale²⁴.

3. Il diritto penale commerciale: una possibile partizione della materia.

L’indagine comparata ora svolta rivela un dato indubbiamente singolare: l’esistenza in Europa e nel mondo di una branca scientifica e di un insegnamento accademico – nonché di una correlativa e vastissima bi-

²³ Così BAJO FERNÁNDEZ, *Concepto de derecho penal económico*, in *Diccionario de derecho penal económico*, a cura di Boix Reig-Lloria García, 2008, 170 s.; BAJO FERNÁNDEZ-BACIGALUPO SAGGESE, *Derecho penal económico*, 2010², 12 ss. Analogamente DE LA CUESTA ARZAMENDI-BLANCO CORDERO, *Delincuencia económica*, in *Diccionario de derecho penal económico*, cit., 317; FEIJOO SÁNCHEZ, *Bien jurídico y delitos socioeconómicos*, *ivi*, 143 ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, 2016⁵, 99 ss. In favore di un’autonomizzazione del diritto penale economico, inteso come “sottosistema”, QUINTERO OLIVARES, in *El derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo*, a cura di Serrano-Piedecasas e Demetrio Crespo, 2010, 118 ss. Una riflessione critica sull’ordine economico come bene giuridico, che si conclude con l’adozione di una concezione fenomenologica o criminologica, fondata sulle caratteristiche del fatto e del suo autore in rapporto al diritto positivo, è in FERNÁNDEZ TERUELO, *Instituciones de derecho penal económico y de la empresa*, 2013, 15 ss. Inoltre, NIETO MARTÍN-LASCURAÍN SÁNCHEZ-GÓMEZ-ALLER, DE LA MATA BARRANCO, *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, 2018; ZUGALDIA ESPINAR-MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ-SÁNCHEZ FEIJOO-MARTÍN-BAJO FERNÁNDEZ, *Derecho penal económico y de la empresa*, 2018.

²⁴ Per una rigorosa caratterizzazione della nozione di diritto penale economico rispetto al diritto penale dell’impresa MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, *Derecho penal económico*, cit., 126 e 133 s.; per l’utilizzo dell’espressione “diritto penale dell’impresa”, riferita ai reati connessi all’esercizio di un’attività imprenditoriale indipendentemente dalla natura dei beni offesi, CORCOY BIDASOLO, in *Derecho Penal de la Empresa*, a cura di Corcoy Bidasolo, 2002, 28 s. Ma v. anche, sulla dissoluzione delle frontiere tra criminalità economica e criminalità organizzata, DEMETRIO CRESPO, in *Crisis financiera y Derecho Penal Económico*, a cura di Demetrio Crespo-Maroto Calatayud, 2014, 8. Da notare che, nel codice penale spagnolo, il titolo XIII del libro II è dedicato ai delitti contro il patrimonio e contro l’ordine socioeconomico, così accogliendo una nozione dilatata del reato economico, che consente la sua estensione a ulteriori illeciti (si pensi solo ai reati contro le risorse naturali, l’ambiente, il patrimonio storico e l’ordine del territorio) non propriamente definiti come economici (v. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, *Derecho penal económico*, cit., 143).

bliografia – avente contenuti assai vaghi e indeterminati. Tale esito non può sorprendere poiché, una volta entrati nel terreno dell'economia, appare pressoché inevitabile una dilatazione dello studio alle **fenomenologie criminose più disparate**, legate insieme dall'esile filo comune della natura sovraindividuale degli interessi direttamente o indirettamente tutelati o dell'impresa come contesto giuridico o spaziale di commissione dell'illecito. In una siffatta prospettiva, ove il reato compiuto all'interno di un'organizzazione imprenditoriale giunge ad accostarsi ai reati ascrivibili alla criminalità organizzata²⁵, le nozioni di diritto penale degli affari o dell'economia o dell'impresa smarriscono ogni valenza classificatoria.

Preso atto della natura meramente convenzionale di ogni possibile denominazione e della sostanziale discrezionalità connessa alla determinazione dei contenuti, l'autonomia della materia in esame rispetto all'insegnamento del diritto penale deve congiungersi all'obiettivo di un approfondimento delle tematiche trattate compatibile con il sistema didattico universitario. A questo scopo, almeno in riferimento alla tradizione italiana²⁶ la nozione di **diritto penale commerciale**²⁷ (in senso stretto) appare la più idonea, in quanto legata al **diritto penale societario e fallimentare**, cioè «ai due complessi normativi che formano il nucleo storico del diritto penale dell'impresa, della quale intendono salvaguardare la sopravvivenza e il regolare funzionamento»²⁸. Va da sé che, tra le disposizioni del codice civile relative alle società commerciali e quelle della legge fallimentare, trova posto la **disciplina penale del mercato mobiliare**, che delle prime costituisce la naturale prosecuzione.

²⁵ Fra le prime tematizzazioni sul punto RUGGIERO, *Organized and Corporate Crime in Europe: Offers that Can't be Refused*, 1996, 127 ss. Più di recente BITENCOURT, *Direito Penal Econômico e Criminalidade Organizada*, 2016: FIGUEIREDO DIAS, *Direito Penal Econômico Português*, 2015.

²⁶ Cronologicamente, il primo libro di testo universitario dedicato alla nostra materia è stato quello di ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati fallimentari e societari*, 1959. Nell'*Avvertenza* l'Autore rilevava che, «fra le numerose norme penali che esistono *extra codicem* e che costituiscono il c.d. diritto penale complementare, non è dubbio che le più importanti, non solo per il loro raggio di azione, ma anche per la complessità della materia, sono quelle contenute nella legge fallimentare del 16 marzo 1942, n. 267 e quelle del codice civile relative alle società di commercio (titolo XI del libro V). Questi due gruppi di norme, il cui studio forma oggetto del presente volume, offrono un particolare interesse, anche perché per lungo tempo sono stati trascurati dai cultori del diritto penale, i quali soltanto in questi ultimi anni hanno dedicato ad essi la loro attenzione, pur non essendo mancato in precedenza qualche lavoro assai significativo».

²⁷ Usano questo titolo GENNAI-TRAVERSI, *Diritto penale commerciale*, 2017.

²⁸ Così la *Presentazione* del volume di PEDRAZZI *etc.*, VI. V. anche ALESSANDRI (2010), 251 ss.; CONTI, nella *Prefazione a Diritto penale commerciale*, 1965, I.

Assunta questa partizione dell'opera, si comprende perché siano state evitate le denominazioni di diritto penale dell'impresa o dell'economia, entrambe evocative di più vaste tematiche: si pensi solo al diritto bancario e tributario, ma anche al diritto penale industriale, del lavoro, dell'ambiente ecc. Va comunque ribadito, anche alla luce dell'esperienza straniera, che nella materia in esame il titolo dell'opera presenta un valore essenzialmente convenzionale.

4. Alcune generali caratteristiche del diritto penale commerciale.

Una volta delimitata la materia nel senso appena specificato, è opportuno anticipare alcune osservazioni generali sulle fattispecie oggetto del nostro studio.

a) Anzitutto è da rilevare come le norme che verranno al nostro esame siano tutte **collocate all'esterno del codice penale**, il quale invece negli artt. 499-512 contempla una serie di delitti «contro l'economia pubblica».

Sarebbe però errato pensare di contrapporre un'economia pubblica tutelata all'interno del codice penale e una "privata" rientrante nel diritto penale commerciale: da un lato, l'economia "privata" è anche pubblica nella misura in cui i fatti ivi rientranti possono avere effetti nocivi per il funzionamento non solo delle società commerciali, ma pure del mercato finanziario nel suo complesso; dall'altro lato, l'economia pubblica del codice penale si riduce a un insieme di norme prive di un effettivo comune denominatore diverso dal generico riferimento a interessi dotati di rilievo economico e in gran parte destinate, nella visione del legislatore del 1930, a trovare composizione nell'ordinamento corporativo²⁹.

Piuttosto, anche guardando all'esperienza straniera, insorge il quesito se *de jure condendo* sia auspicabile la **collocazione dei reati societari, finanziari e fallimentari all'interno del codice penale**.

Le ragioni a fondamento della soluzione codicistica, come pure di quella contraria, sono state da tempo individuate. In favore dell'inserimento nel codice penale depone la più agevole conoscibilità dei precetti, cui dovrebbe conseguire una più incisiva capacità di orientamento

²⁹ ALESSANDRI (2010), 49 s.; FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale*, 1994, 9 ss.; GIUNTA (2004), 65 ss.; SEMINARA, in PEDRAZZI *etc.*, 666 ss.